



Codice di Condotta dei Fornitori

Approvato dal
Consiglio di Amministrazione di
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA
in data 12 giugno 2024

Sommario		
Introduzione	4	
Sezione 1 -	6	
Diritti umani e Lavoro	6	
Divieto del lavoro minorile...	6	
Divieto di lavoro forzato, coatto e obbligatorio.	7	
Promozione delle diversità, dell'inclusione e del corretto trattamento nell'ambiente di lavoro.	7	
Salario equo e orario di lavoro.	8	
Libertà di associazione e contrattazione collettiva.	9	
Comunità locali e minoranze.	9	
Sezione 2 – Integrità ed Etica aziendale	10	
Integrità negli affari	10	
Concorrenza leale	10	
Identificazione di sospette irregolarità	11	
Privacy e proprietà intellettuale.	11	
Protezione degli animali	12	
Minerali provenienti da zone di conflitto	12	
Sezione 3 - Ambiente	13	
Conformità ambientale	13	
		Rifiuti
		13
		Protezione del clima ed Emissioni
		13
		Gestione dei prodotti chimici
		13
		Biodiversità
		14
		Acqua e scarichi
		14
		Efficienza energetica
		14
		Imballaggi sostenibili
		14
		Gestione delle emergenze ...
		14
		Sezione 4 - Qualità, Salute & Sicurezza
		16
		Requisiti di qualità
		16
		Normative concernenti qualità, salute e sicurezza ...
		16
		Sicurezza dei processi e dei prodotti
		16
		Salute e sicurezza sul lavoro
		16
		Gestione delle emergenze ...
		17
		Sezione 5 - Governance & Sistemi di Gestione
		18
		Impegno e responsabilità
		18
		Requisiti legali
		18
		Gestione dei rischi
		18
		Documentazione
		18
		Due diligence, Trasparenza e Tracciabilità
		18

Segnalazioni e azioni correttive.....	19
Miglioramento continuo	19
Formazione e comunicazione efficace.....	19
Diversità dei Fornitori.....	20

Introduzione

IBSA si impegna fermamente a integrare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica in tutte le sue attività e negli obiettivi aziendali e si conforma ai più elevati standard etici.

IBSA è consapevole che per garantire una crescita sostenibile e il successo a lungo termine dell'azienda e dei suoi stakeholders siano necessarie solide collaborazioni volte a creare una catena di approvvigionamento equa, responsabile e trasparente.

Crediamo fermamente che ciò porti comuni e condivisi benefici per noi, i nostri Fornitori e le comunità in cui operiamo.

In tale prospettiva si pone il presente **Codice di Condotta dei Fornitori (di seguito per brevità anche solo "Codice")** il cui scopo primario è quello di guidare l'intera filiera di fornitura nel processo di attuazione dei più elevati standard etici, sociali, ambientali e di corporate governance. Un documento in cui i valori, principi ed aspettative si traducano in una serie di azioni tangibili poste a garanzia di una concreta politica aziendale sulla sostenibilità.

I principi di condotta qui enunciati riprendono quanto stabilito a livello internazionale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, nella Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro, nelle Convenzioni emesse dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), nei Dieci Principi del Global Compact nonché in quanto contenuto nei Principi Guida dell'ONU -per imprese e diritti umani e nelle Linee Guida dell'OCSE per le aziende multinazionali.

Indicazioni operative per la corretta lettura ed applicazione del Codice:

Il Codice:

- si applica a tutti i "Fornitori", ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce beni e/o servizi al Gruppo IBSA. Tale definizione include qualsiasi produttore di materie prime; materie intermedie e materie finite; i Fornitori intermediari; erogatori di servizi; distributori; grossisti; concedenti in licenza; licenziatari; altri partner tecnologici ed altre entità di vendita;
- si applica a tutta la catena di approvvigionamento del Fornitore;
- si applica a tutto il personale impiegato nello svolgimento delle attività connesse

-
- all'esecuzione delle attività di fornitura e/o erogazione del servizio (indipendentemente dalla natura e dalla durata del rapporto di lavoro);
- si applica a tutti i luoghi in cui il Fornitore svolge la propria attività, senza alcuna distinzione rispetto a sedi principali, sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, etc.;
 - costituisce uno strumento integrativo e non sostitutivo della normativa nazionale ed internazionale vigente ed applicabile al contesto geografico e merceologico in cui opera il Fornitore;
 - rappresenta il principale criterio di valutazione nel processo di selezione e validazione di un Fornitore e si estende lungo l'intera durata del rapporto contrattuale

Il gruppo IBSA:

- si riserva di procedere autonomamente ed in qualsiasi momento alla verifica (diretta o per il tramite di terze parti) della conformità del Fornitore al Codice attraverso qualsiasi strumento utile allo scopo: attività di audit in loco; invio di checklist, richieste di produzione documentale e raccomanda inoltre al Fornitore di intraprendere analoghe iniziative;
- laddove accerti o venga a conoscenza di circostanze e/o pratiche anche solo potenzialmente lesive dei valori e dei principi stabiliti nel Codice, siano esse attuate dal Fornitore e/o da una terza parte coinvolta nella filiera di fornitura di quest'ultimo, si riserva il diritto di richiedere l'adozione di specifiche azioni correttive e/o di procedere all'immediata interruzione dei rapporti di fornitura.
- si impegna ad aggiornare i contenuti del Codice con cadenza triennale e raccomanda a tutti i Fornitori di conoscere ed uniformarsi alla versione più recente.

Il presente documento si articola in n. 5 Sezioni, rispettivamente dedicate ai seguenti temi:

- Diritti umani e lavoro;
- Etica;
- Ambiente
- Qualità, Salute & Sicurezza;
- Sistemi di Governance e Sistemi di gestione.

Sezione 1 - Diritti umani e Lavoro

IBSA si impegna a rispettare, proteggere e dare concreta attuazione ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone attraverso l'implementazione di azioni e controlli orientate all'asseverazione tangibile della dignità e del rispetto di tutti gli individui.

La piattaforma di parametri di riferimento, intesi come minimi, rispetto ai quali IBSA valuta l'adeguatezza dei propri partner sono i principi, i diritti e le libertà contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Gli aspetti legati ai diritti umani e al lavoro includono:

Divieto del lavoro minorile.

All'interno della propria catena di fornitura IBSA non tollera alcun tipo di lavoro minorile. I Fornitori devono evitare qualsiasi forma di ricorso al lavoro minorile durante lo svolgimento

di tutte le attività di impresa, oltre che nella gestione dei rapporti con eventuali partner commerciali connessi e/o coinvolti nello svolgimento delle proprie attività di business.

In particolare, i Fornitori garantiscono il rispetto dei limiti sull'età minima per l'impiego e il lavoro pericoloso previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed inoltre riconoscono e perseguono la piena applicazione dei diritti umani dei minori come: il diritto a potere usufruire di un'istruzione di base; il diritto al gioco e il diritto al soddisfacimento dei bisogni primari e dell'infanzia.

Affinché sia garantito un concreto monitoraggio, i Fornitori designano un responsabile delle risorse umane incaricato di assicurare l'implementazione e l'osservanza di politiche e procedure adeguate a monitorare l'età dei lavoratori e/o l'eventuale impiego di giovani lavoratori nello svolgimento di mansioni pericolose o comunque pregiudizievoli del pieno sviluppo fisico e mentale. Tale monitoraggio deve riguardare ogni luogo in cui il Fornitore svolge la propria attività, senza alcuna distinzione rispetto a sedi principali, sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, etc. È altresì responsabilità di ogni Fornitore di segnalare

immediatamente ogni casistica di impiego di minori (sia diretta che indiretta) e contestualmente avviare un piano di rimedio volto all'immediata interruzione di tali attività e all'implementazione di misure di supporto che dovranno altresì includere la copertura di ogni eventuale costo necessario a garantire il benessere del minore.

Divieto di lavoro forzato, coatto e obbligatorio.

Ciascun Fornitore deve garantire di non impiegare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa alla fornitura di beni e/o servizi nei confronti di IBSA, individui che operano in regime di lavoro forzato o obbligatorio inteso come **“ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”**. Mediante l'accettazione dei contenuti del presente Codice, ogni Fornitore si dichiara contrario e condanna fermamente ogni forma di schiavitù moderna, lavoro forzato in ambiente carcerario, servitù per debiti, lavoro coatto, nonché ogni forma di tratta di esseri umani.

I Fornitori devono altresì assicurare che ogni risorsa lavorativa possa godere di completa libertà di movimento, sia esente da restrizioni

fisiche, abusi o minacce, e non sia soggetta a pratiche quali la confisca di documenti d'identità, beni, certificati lavorativi o altra documentazione simile.

In tal senso, ogni Fornitore verifica che ogni risorsa lavorativa impiegata nell'attività d'impresa possa in ogni momento esercitare la propria attività lavorativa in modo libero, avendo piena consapevolezza delle condizioni di lavoro e ricevendo tempestive, regolari e adeguate remunerazioni. È demandato ad ogni Fornitore l'implementazione di tutte le misure necessarie volte a prevenire, individuare, contrastare e segnalare eventuali pratiche di lavoro forzato che possano emergere, contribuire o essere collegati alle loro attività commerciali o alla catena di fornitura ed altresì sostenere, anche economicamente, l'educazione e l'informazione di ogni risorsa al fine di evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio.

Promozione delle diversità, dell'inclusione e del corretto trattamento nell'ambiente di lavoro.

IBSA adotta una politica di “tolleranza zero” nei confronti di ogni forma di discriminazione (sia essa consapevole o inconsapevole), in particolare se riconducibile a caratteristiche irrilevanti come razza,

nazionalità di origine, sesso, età, aspetti fisici, provenienza sociale, disabilità, appartenenza sindacale, religione, stato civile, stato di gravidanza, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e/o qualsiasi altro criterio illegale secondo il diritto vigente.

Ogni Fornitore si impegna ad adottare misure proattive volte a garantire pari opportunità per tutte le risorse impiegate nelle attività di business, indipendentemente dalla natura e durata del rapporto contrattuale, e di non porre in essere discriminazioni né in fase di assunzione né durante l'intero svolgimento del rapporto lavorativo ed a perseguire fattivamente **l'uguaglianza di retribuzione senza distinzione di genere a parità di mansione.**

Ogni Fornitore è altresì tenuto ad assicurare un ambiente di lavoro privo di minacce o di trattamenti severi e inumani che includano molestie e/o abusi sessuali, punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche o morali, abusi verbali nei confronti dei lavoratori. È responsabilità di ciascun Fornitore realizzare e verificare l'osservanza di politiche e procedure adeguate affinché tutti gli individui possano prestare la propria attività lavorativa in modo corretto e senza il pericolo di subire pratiche ritorsive, intimidatorie o discriminatorie.

IBSA si riserva di verificare la concreta realizzazione da parte dei Fornitori di un ambiente di lavoro inclusivo e solidale e ad orientare la selezione di nuovi partner verso tali realtà aziendali.

Salario equo e orario di lavoro.

In linea con le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le normative nazionali e internazionali applicabili in materia di equa retribuzione, lavoro straordinario, lavoro notturno, benefit obbligatori, protezione della maternità e riposo, tutti i Fornitori s'impegnano a riconoscere – a tutto il personale impiegato – una retribuzione equa e competitiva. Gli stessi inoltre devono prevedere l'implementazione e il mantenimento di meccanismi di calcolo e ricalcolo delle retribuzioni affinché le stesse siano sempre proporzionate alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, individuando altresì soglie minime dei salari.

In aggiunta, i Fornitori sono tenuti a non imporre detrazioni salariali quale tipologia di sanzione disciplinare ed a conformarsi al quadro normativo nazionale – oltre che ad eventuali accordi collettivi – in materia di rispetto dell'orario di lavoro, anche attraverso la previsione di sistemi di monitoraggio delle ore di lavoro. Tali

attività si pongono quali strumenti utili al perseguimento dell'equilibrio tra la vita lavorativa e le esigenze personali.

Ciascun Fornitore deve infine adoperarsi per dotare tutti i soggetti impiegati nelle attività lavorative di concreti strumenti di segnalazione del mancato rispetto dell'orario di lavoro e del diritto al riposo.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva.

Ogni Fornitore deve rispettare i diritti di tutte le persone impiegate nelle attività lavorative, come stabilito dalle leggi nazionali ed internazionali applicabili in tema di libertà di associazione, contrattazione collettiva, adesione o non adesione a sindacati (o forme equivalenti), garantendo e promuovendo ogni forma di rappresentanza e unione nel lavoro e vietando qualunque forma di discriminazione e ritorsione nei confronti di chi svolge il ruolo di rappresentante del personale.

IBSA sostiene ogni forma di comunicazione aperta e coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione delle controversie lavorative e promuove i Fornitori che adottano strumenti di partecipazione in grado di sviluppare e mantenere una dialettica positiva e costante fra l'impresa e i propri collaboratori.

Comunità locali e minoranze.

I Fornitori devono garantire il rispetto dei diritti delle comunità locali e delle minoranze radicate nei dintorni dei loro siti, attraverso concrete forme di partecipazione diretta e altresì assicurando che ogni attività di business venga eseguita nel rispetto del territorio, delle sue tradizioni culturali, sociali e della biodiversità presente.

IBSA adotta un approccio di "tolleranza zero" verso qualunque forma di realizzazione di insediamenti produttivi illegittimi o svolgimento di servizi che avvengano a discapito di gruppi indigeni vulnerabili.

Sezione 2 – Integrità ed Etica aziendale

In quanto elemento fondamentale per lo sviluppo e l'attuazione di un modello di business responsabile e sostenibile, IBSA richiede a tutti i propri Fornitori di non limitarsi a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile, bensì di spingersi oltre, operando in tutti i contesti geografici con onestà, integrità, etica e nel rispetto dei più elevati standard Anti-Corruzione sia nazionali che internazionali.

Gli standard etici abbracciano i seguenti elementi:

Integrità negli affari.

IBSA proibisce la corruzione senza alcuna eccezione e richiede a ciascun Fornitore di condannare

categoricamente ed altresì segnalare ogni forma di estorsione, frode o riciclaggio di denaro.

È fatto divieto ai Fornitori di realizzare qualunque forma di “corruzione attiva” e/o “corruzione passiva”¹, oltre che astenersi dall'attuare azioni o tenere comportamenti che possano anche solo essere interpretati come pratiche di corruzione e/o favori illegittimi.

Ciascun Fornitore si impegna ad applicare quanto previsto dalle normative Anti-Corruzione nazionali e internazionali ed a prevenire fattivamente condotte corruttive di qualsiasi tipo, dirette e indirette ed anche nella forma dell'istigazione.

Le norme e più in generale ogni principio, regola o standard applicabile deve essere garantito sia nei rapporti con i propri partner d'affari, oltre che con i propri dipendenti e il personale di IBSA.

Concorrenza leale

IBSA riconosce e promuove la libertà e la leale concorrenza fra le imprese quale strumento di stabilità dei mercati e di crescita del benessere dei consumatori.

¹ **Corruzione Attiva:** offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità, a un Pubblico Ufficiale o a un privato. **Corruzione Passiva:**

accettare la richiesta da, o sollecitazione da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte).

Ogni Fornitore deve rispettare le norme del diritto della concorrenza applicabili e non realizzare accordi o pratiche dirette a falsare il gioco della concorrenza.

I Fornitori e più in generale ogni terza parte impiegata nello svolgimento delle attività del Fornitore è chiamata a garantire un impegno costante alla realizzazione di una competizione equa e dinamica oltre che evitare (e nel caso segnalare) ogni ipotesi di conflitto di interesse, potenziale o reale.

Identificazione di sospette irregolarità

Ogni Fornitore si impegna a mettere a disposizione dei propri collaboratori gli strumenti necessari idonei a segnalare possibili irregolarità o attività potenzialmente illegali. Ciascuna segnalazione deve essere gestita con la massima riservatezza, valutandone attentamente i dettagli e garantendo l'adozione di misure correttive laddove necessarie. Tali azioni sono poste a sostegno della volontà di instaurare e mantenere una cultura organizzativa improntata all'integrità e all'attenzione costante della legalità.

Privacy e proprietà intellettuale.

IBSA tutela la privacy e la sicurezza dei dati personali con riferimento ad ogni categoria di soggetto interessato dalle operazioni di trattamento di dati realizzate.

È richiesto a tutti i Fornitori di costruire un sistema di misure tecniche ed organizzative poste a tutela della privacy, oltre che di ottemperare alle prescrizioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, sia nazionali che internazionali. Affinché ciò avvenga, i Fornitori devono dotarsi di una struttura organizzativa efficace e implementare processi e procedure idonee a garantire la sicurezza dei dati personali al fine di prevenire perdite di disponibilità, di confidenzialità e di integrità dei dati.

Tutti i Fornitori si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale, a proteggere i segreti commerciali e le informazioni confidenziali di IBSA e dei propri clienti nel caso in cui queste venissero conosciute in ragione dei servizi oggetto del rapporto di fornitura.

Tutti i Fornitori devono inoltre astenersi dall'utilizzare, in qualunque forma, il nome IBSA o qualunque altro marchio/brevetto di proprietà del Gruppo IBSA, senza una preventiva autorizzazione.

Protezione degli animali

IBSA riconosce il benessere degli animali ed individua nella tutela della biodiversità terrestre e marina un principio cardine nello svolgimento delle attività di business.

Ogni Fornitore che preveda l'utilizzo di test sugli animali in attività connesse allo svolgimento di un servizio in nome e per conto di IBSA, deve fornire preventiva comunicazione contenente altresì ogni eventuale elemento di dettaglio circa la possibilità di utilizzare alternative scientificamente valide. Esclusivamente nei casi in cui l'esecuzione di test sugli animali si rendesse necessaria al fine di non compromettere la qualità o la sicurezza dei prodotti di IBSA, ciascun Fornitore si impegna a ridurre al minimo il loro impiego e a seguire il protocollo scientificamente valido maggiormente tutelante, oltre che in conformità con tutte le leggi applicabili, le linee guida di IBSA o l'accreditamento AAALAC.

Minerali provenienti da zone di conflitto.

I Fornitori devono garantire l'adozione di sistemi che consentano loro di effettuare una due diligence all'interno della propria catena di approvvigionamento riguardo l'utilizzo

di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto. Inoltre, devono implementare e mantenere processi di due diligence che consentano di tracciare l'origine delle materie prime lungo l'intera catena di approvvigionamento, assicurando la conformità ai requisiti legali e sostenibili di approvvigionamento.

Sezione 3 - Ambiente

I Fornitori sono tenuti ad operare in modo responsabile nei confronti dell'ambiente, adottando altresì pratiche efficienti nell'uso delle risorse. Gli aspetti ambientali inclusi sono:

Conformità ambientale

I Fornitori devono disporre di processi e sistemi conformi alle leggi e normative ambientali applicabili. Devono ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali, licenze, registrazioni informative e rispettare le relative restrizioni, in ottemperanza ai requisiti operativi e di rendicontazione.

I Fornitori si impegnano ad implementare sistemi di gestione per l'ambiente conformi con lo standard internazionale ISO 14001:2015.

Rifiuti

I Fornitori devono implementare procedure per assicurare che la manipolazione, la movimentazione, la conservazione, il riciclaggio, il riutilizzo e la gestione di rifiuti, le emissioni atmosferiche e le acque

reflue siano eseguiti in modo sicuro e nel rispetto della normativa vigente.

Più in generale, i Fornitori devono gestire, misurare, controllare e trattare in modo appropriato tutte le attività che potrebbero avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente prima dell'eventuale rilascio.

In aggiunta, i Fornitori si impegnano a ridurre la produzione dei rifiuti tramite una transizione all'economia circolare.

Protezione del clima ed Emissioni

I Fornitori si impegnano a proteggere il clima, tramite la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra causate dalle loro operazioni e nelle loro catene di approvvigionamento.

Ove richiesto, i Fornitori devono essere in grado di fornire l'impronta di carbonio della propria organizzazione.

I Fornitori devono altresì garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e luminoso.

Gestione dei prodotti chimici

I Fornitori si impegnano ad utilizzare le sostanze chimiche in modo responsabile, riducendo al minimo quelle dannose per l'ambiente e/o per

la salute umana. Sarà compito dei Fornitori definire e implementare procedure per la gestione delle sostanze chimiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. Inoltre, i Fornitori dovranno presentare documenti comprovanti la gestione e l'uso responsabile dei prodotti chimici, quando richiesto.

Biodiversità

I Fornitori implementeranno le necessarie precauzioni per assicurare la preservazione della biodiversità in tutte le sue attività e lungo l'intera catena di approvvigionamento.

All'avvio di nuove attività o nell'espandere quelle esistenti, i Fornitori si adopereranno per adottare le misure atte a proteggere le aree a elevato valore di conservazione e a promuovere la biodiversità.

Acqua e scarichi

I Fornitori si impegnano ad adottare misure atte a limitare al minimo l'impatto sulle risorse idriche, riducendone l'utilizzo e assicurando la qualità delle falde acquifere. Ove richiesto, i Fornitori sono tenuti a fornire evidenza della loro impronta idrica.

I Fornitori garantiscono che il trattamento dell'acqua e le operazioni di scarico sono conformi alla

normativa e finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze chimiche e inquinanti.

Efficienza energetica

I Fornitori si impegnano a limitare al minimo il consumo complessivo di energia e ad adottare misure virtuose quali l'utilizzo di attività a basso consumo e l'uso di fonti e combustibili rinnovabili.

I Fornitori devono limitare il più possibile l'utilizzo di risorse rare (quali gas naturale e petrolio) e risorse in continua diminuzione (come l'acqua e il legno).

Imballaggi sostenibili

Ogni Fornitore si impegna a limitare al massimo l'impatto ambientale derivante dagli imballaggi. Nell'ottica di una progettazione ecocompatibile costante, i Fornitori seguiranno principi di sostenibilità quali: l'eliminazione degli imballaggi non necessari, la preferenza per l'uso di materiali riciclati, la riduzione della quantità di materiali impiegati - soprattutto quelli provenienti da fonti non rinnovabili - e l'incoraggiamento al riutilizzo o riciclaggio degli imballaggi.

Gestione delle emergenze

I Fornitori sono tenuti a mettere in atto sistemi operativi altamente efficienti che possano prevenire e gestire in modo adeguato gli incidenti di fuoriuscita e le dispersioni nell'ambiente, assicurando contemporaneamente di limitare al massimo gli impatti negativi sul tessuto sociale della comunità in cui operano.

Azioni obbligatorie

I Fornitori implementeranno un sistema di controlli periodici delle attività che hanno un impatto sull'ambiente, con l'obiettivo di monitorare e valutare tali attività, ma, soprattutto, con l'obiettivo finale di una loro riduzione.

Sezione 4 - Qualità, Salute & Sicurezza

I Fornitori sono tenuti a creare un ambiente di lavoro sicuro, sano e a rispettare elevati standard qualitativi in tutti i processi aziendali. Gli elementi relativi alla qualità, salute e sicurezza includono:

Requisiti di qualità

I Fornitori devono assicurare che la fornitura di beni e/o i servizi resi rispettino i requisiti di qualità riconosciuti o stabiliti in sede contrattuale. A tal fine, devono essere implementate e aggiornate adeguate procedure e istruzioni operative.

Normative concernenti qualità, salute e sicurezza

I Fornitori sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di qualità, salute e sicurezza. Si

assicureranno di ottenere, mantenere e aggiornare tutti i permessi, le licenze e le registrazioni richieste. Inoltre, i Fornitori si impegneranno per ottenere le certificazioni ISO 9001:2015 (o similari) per la Gestione della Qualità e ISO 45001:2018 per la Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sicurezza dei processi e dei prodotti

I Fornitori sono tenuti ad attuare programmi di sicurezza che monitorino e garantiscano la sicurezza di tutte le fasi del processo produttivo.

In caso di utilizzo di sostanze pericolose, saranno messe a disposizione di IBSA le relative schede di sicurezza e altre informazioni rilevanti.

Salute e sicurezza sul lavoro

I Fornitori si impegnano a salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque entri in contatto con i pericoli derivanti dall'attività lavorativa. I Fornitori devono, tra l'altro: i) adottare adeguate misure tecniche e organizzative preventive; ii) fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuali; iii) effettuare la necessaria attività di formazione e informazione sui rischi generali e

specifici connessi all'attività lavorativa; iv) implementare controlli periodici sui processi e sulle attività; v) prevedere azioni di rimedio in caso di infortuni o *near miss*.

Gestione delle emergenze

I Fornitori devono adottare tutte le misure necessarie per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, siano evitati danni alle persone e alle cose.

Azioni obbligatorie

I Fornitori adotteranno in ogni caso un piano di verifiche interne al fine di accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle eventuali certificazioni ottenute. I Fornitori devono formare e informare in modo chiaro e adeguato tutti i dipendenti sui rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Sezione 5 - Governance & Sistemi di Gestione

Ciascun Fornitore si impegna ad adottare sistemi gestionali che garantiscano la conformità al presente Codice ed altresì volti a stimolare un costante perfezionamento con le aspettative in esso espresse.

Questi elementi comprendono:

Impegno e responsabilità

Tutti i Fornitori sono chiamati a rispettare i principi e le prescrizioni enunciate nel presente Codice lungo tutta la loro catena di approvvigionamento, incorporando tutti gli aspetti rilevanti e implementando tutte le azioni necessarie all'interno dei propri sistemi di gestione aziendale.

Requisiti legali

I Fornitori si impegnano a riconoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e alle convenzioni internazionali, nazionali e locali

applicabili, nonché agli accordi contrattuali e agli standard concordati per la gestione nel processo di approvvigionamento.

Gestione dei rischi

I Fornitori devono garantire di disporre di meccanismi idonei ad individuare e gestire i rischi inerenti tutte le tematiche trattate dal presente documento. Tali strumenti devono essere rivisti almeno una volta all'anno o al bisogno nel caso di fattispecie particolarmente gravi o quando la situazione di rischio è significativamente cambiata o ampliata.

Documentazione

I Fornitori devono garantire di mettere a disposizione tutta la documentazione indispensabile per dimostrare l'aderenza ai principi enunciati in questo Codice

Due diligence, Trasparenza e Tracciabilità

IBSA adotterà una serie di strumenti di verifica e due diligence, per garantire che i Fornitori (lungo i diversi livelli della filiera) rispettino i requisiti e i principi indicati nel presente Codice. Tali strumenti includono un questionario di due diligence (o

qualifica), che dovrà essere completato da Fornitori selezionati.

IBSA si riserva il diritto di accettare determinati standard di certificazione della filiera anche al posto di una revisione effettuata da terze parti.

Segnalazioni e azioni correttive

Ciascun Fornitore deve segnalare tempestivamente a IBSA ogni rischio o violazione del presente Codice e adottare immediatamente misure correttive. IBSA si riserva di intraprendere ogni attività necessaria alla risoluzione della violazione. In tale ipotesi, ogni Fornitore si impegna a garantire la massima collaborazione.

Laddove un Fornitore non si adoperi o non risolva una violazione scoperta e/o comunicata, IBSA si riserva la facoltà di poter recedere da qualsiasi vincolo contrattuale, anche senza preavviso, oltre che richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

È richiesto a tutti i Fornitori ed ai loro collaboratori di comunicare ogni ipotesi, anche sospetta, di violazione del presente Codice siano esse riferite alla propria azienda o riguardanti la catena di approvvigionamento.

Miglioramento continuo

Tutti i Fornitori dovranno dare evidenza del loro impegno per il miglioramento continuo degli standard delineati in questo Codice, stabilendo obiettivi di performance, attuando piani di implementazione e adottando azioni correttive necessarie in risposta alle carenze identificate attraverso valutazioni sia interne che esterne, ispezioni e revisioni della gestione.

Formazione e comunicazione efficace

Ogni Fornitore deve implementare programmi di formazione per i propri collaboratori, mirati alla conoscenza dei contenuti del presente documento oltre che dei riferimenti normativi e dei principi su cui esso si basa. Tali azioni mirano a stimolare e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di una piena applicazione e miglioramento dello stesso.

Ogni Fornitore si impegna ad adottare ogni azione utile a perseguire la condivisione e conoscibilità dei contenuti del presente Codice ai terzi coinvolti nella catena di approvvigionamento.

Diversità dei Fornitori

Tutti i destinatari del presente Codice di Condotta si impegnano a coinvolgere categorie di Fornitori socialmente ed economicamente diverse al fine di garantire l'uguaglianza nelle opportunità.

Conclusioni

La sostenibilità richiede uno sforzo collettivo che si estende ben oltre il perimetro aziendale di ciascuno.

I principi e le prescrizioni espresse nel presente Codice di Condotta hanno l'obiettivo di guidare la realizzazione di modelli virtuosi di partnership. Solo in questo modo sarà possibile costruire un futuro in cui i processi produttivi non siano orientati esclusivamente da logiche di business, ma contribuiscano positivamente al miglioramento dell'ambiente e della società nel loro complesso.

Normativa

- C138 – Convenzione sull'età minima, 1973;
- C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;
- C29 - Convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio, 1930;
- Protocollo 29 relativo alla convenzione sul lavoro forzato o obbligatorio, 2014;
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- C26 - Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi, 1928;
- C131 Convenzione sulla fissazione del salario minimo;
- Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 17 dicembre 1997;
- Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata in Italia con Legge n. 116 del 2009;
- a Convenzione dell'Unione Europea "Council of Europe Convention Against Corruption" del 2002 e il relativo gruppo di

lavoro "Groupe d'Etats contre la Corruption / Group of States against Corruption" (GRECO) istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ha carattere vincolante per gli Stati Membri dell'Unione Europea;

- Articolo 101(1) TFUE;
- Articolo 102(1) TFUE

Referenze

- [United Nations Global Compact](#)
- [Universal Declaration on Human Rights](#)
- [UN Guiding Principles on Business and Human Rights \(UNGPs\)](#)
- [International Labour Standards \(ILO\)](#)
- [OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct](#)
- [OECD Guiding Principles for Chemical Accident, Prevention, Preparedness and Response](#)
- [The PSCI Principles for Responsible Supply Chain Management \(2023 versione 3.0\)](#)
- [Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals \(GHS\)](#)

Aggiornamenti e revisioni

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di IBSA Institut Biochimique SA in data 12 giugno 2024 e rappresenta la prima versione del documento.